

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2011, n. 51-2907

Provvedimento attuativo dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 così come modificato dall'art. 1 della legge regionale del 26 luglio 2011 n. 11.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (*Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina*) che ha istituito l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

Vista la legge regionale 26 luglio 2011 n. 11 (*Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n.47*) che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla norma istitutiva dell'imposta regionale sulla benzina di cui al comma precedente;

Considerato che l'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2011 n. 11, delega la Giunta regionale, sentita la Commissione consigliare competente, a definire le modalità ed i termini di versamento, di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, le indennità di mora e gli interessi, nei limiti stabiliti dalla legislazione statale e regionale;

Considerato che l'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 stabilisce che l'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 158/1990, pari a 2,60 centesimi per litro di benzina erogata;

Considerato che il gettito derivante dalla riscossione dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatesi sul territorio regionale;

Considerato che per gestire l'imposta è necessario disporre di un soggetto che abbia una struttura organizzativa e le conoscenze tecnico giuridiche adeguate;

Considerato che l'Agenzia delle Dogane dispone di uffici in ogni provincia del Piemonte ed è deputata istituzionalmente a gestire le accise sui carburanti;

Considerato che l'Agenzia delle Dogane ha dimostrato interesse a collaborare con la Regione Piemonte al fine di gestire l'imposta regionale sulla benzina;

Considerato che è necessario definire e sottoscrivere un rapporto convenzionale con l'Agenzia delle Dogane;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in data 11.11.2011;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

di approvare il provvedimento attuativo dell'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2011 n. 11, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di definire e sottoscrivere la convenzione con l' Agenzia delle Dogane per la gestione dell' imposta regionale sulla benzina.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Provvedimento attuativo dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 così come modificato dall'art. 1 della legge regionale del 26 luglio 2011

1. Soggetti dell'imposta

L'imposta è dovuta dai soggetti consumatori ed è riscossa e riversata alla Regione Piemonte dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale, o per sua delega dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle Finanze del 30 luglio 1996 (*modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione*).

In caso di delega la società petrolifera dovrà farne comunicazione formale sia alla Regione Piemonte che all'Agenzia delle Dogane, in fase di prima applicazione la raccolta delle deleghe dovrà essere effettuata entro e non oltre il 1° febbraio 2012, fatte salve le successive eventuali integrazioni.

2. Modalità di riscossione e versamento

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante accredito sul conto corrente postale numero IT 78F 07601 01000 000010364107, codice tributo << IRBA >> intestato a Regione Piemonte- Servizio Ragioneria.

In alternativa può essere effettuato mediante bonifico bancario presso la tesoreria regionale: UNICREDIT BANCA, via Garibaldi 2, 10122 Torino, IBAN IT/94/V/02008/01044/000040777516, specificando nella causale il codice tributo << IRBA >>.

Il pagamento dell'imposta è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il 15 del mese successivo, sulla base del fatturato del mese.

Il versamento a conguaglio sarà effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base dell'erogato dell'intero anno. Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un saldo positivo, lo stesso potrà essere compensato con i versamenti successivi, fino a suo esaurimento.

3. Accertamento

Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane effettuano, come da rapporto convenzionale con la Regione, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali (contenenti tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione dell'imposta dovuta) redatte secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996. Le dichiarazioni annuali riferite ai quantitativi erogati vanno presentate, per ciascuna provincia, dal titolare dell'autorizzazione o, per sua delega, dalla società petrolifera, unica fornitrice, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che provvede a trasmettere alla Regione Piemonte i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.

In caso di cessazione la presentazione della dichiarazione annuale nonché il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione.

La procedura di cui al comma precedente vale anche per gli eventuali passaggi da una compagnia petrolifera ad un'altra.

All'accertamento del tributo, delle relative sanzioni ed interessi può provvedere anche l'amministrazione regionale, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Applicazione delle sanzioni amministrative

Stante l'art. 16 del D.Lgs. 473/97, in caso di omesso/ritardato pagamento dell'imposta, si applica quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/97 oltre all'indennità di mora di cui al D.Lgs. 504/95,

art 3, comma 4 (che non avendo natura sanzionatoria ma risarcitoria, non esclude l'applicazione di sanzioni per la stessa violazione) e agli interessi calcolati al tasso legale.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale, o di altre violazioni che costituiscono illeciti amministrativi, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 504/95.

In caso di ritardato pagamento del tributo è possibile per il trasgressore beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/97 ove sussistano i presupposti ivi contemplati.

Le modifiche delle disposizioni legislative suddette saranno da intendersi valide anche ai fini dell'imposta regionale sulla benzina.

Per la riscossione coattiva, nonché per il contenzioso e per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 47/1993 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

5. Recupero dell'imposta e prescrizione del diritto all'imposta

Si rinvia a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e in particolare al D. Lgs. n. 504/95.

6. Rimborsi

Si rimanda a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 504/95.

In particolare si precisa che l'istanza di rimborso va presentata all' Agenzia delle Dogane competente per territorio che provvederà ad istruirla e a trasmetterla alla Regione Piemonte per l'emissione del relativo provvedimento amministrativo.

7. Costituzione dell'archivio

In sede di prima applicazione dell'imposta e, comunque, non oltre il 1° febbraio 2012 i soggetti di cui al punto 1) sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare alla Regione Piemonte una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:

- a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
- b) qualità del soggetto (cessionario o società petrolifera);
- c) estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario e la società petrolifera unica fornitrice.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario e dal titolare dell'impianto di distribuzione di carburante qualora provvedano direttamente all'approvvigionamento nel caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata da un'unica società petrolifera direttamente al gestore dell'impianto la comunicazione è presentata dalla società petrolifera.

8. Decorrenza

L'imposta dovrà essere applicata nella misura di centesimi 2,60 al litro a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato entro il 10 marzo 2012.

9. Disposizioni finanziarie

Le risorse provenienti dalla riscossione dell'imposta vengono introitate sul capitolo di entrata n. 12185 (imposta regionale sulla benzina per autotrazione).